



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici
4° Reparto - 13^a Divisione

✉ Roma Viale dell'Università, 4 CAP 00185
Fax +39/06.4986.4373
Telex ARMAEREO - ROMA
Sito WEB www.armaereo.difesa.it
e-mail: maria.ferrara@persociv.difesa.it
PdC: CdA Ferrara ☎ urb.+ 39/06.4986.4440
☎ Rinam 600.4440

A: Elenco di distribuzione in allegato "A"

M_D GARM/13 /0025278/13 -07-2009/10.5.1.080

Oggetto: Lettera di informazione n. 2009/025-Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto/subfornitura.

NOTA

La presente L.I. per sua intrinseca natura non riveste carattere dispositivo ma contiene direttive/raccomandazioni a carattere informativo inerenti alla materia tecnico-contrattuale e non sarà soggetta ad aggiornamento.

1. PREMESSA

Il subappalto è il contratto con il quale la Ditta contraente affida ad altra ditta /ditte una parte dell'attività commissionata con il contratto principale di appalto e *rientrante nella sua normale attività produttiva*.

La predetta definizione merita una precisazione in relazione alle dinamiche che regolano i contratti di fornitura stipulati tra DGAA e Ditta contraente. Beni complessi e tecnologicamente avanzati quali i sistemi d'arma oggetto di acquisizione da parte della DGAA, per loro natura, non sono oggetto di totale e completa produzione da parte della Ditta contraente. Accade che, pur in presenza di una singola commessa, sono molteplici le ditte altamente specializzate in peculiari settori, quali ad es. la motoristica, l'elettronica, gli apparati radar etc, che nella realtà operativa industriale, ognuna per la parte specializzata di pertinenza, concorrono, per conto della Ditta contraente, alla realizzazione e fornitura di componenti destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati dalla stessa nell'ambito della esecuzione della commessa affidata. Con riguardo a questa ipotesi, il contratto stipulato tra Ditta contraente e ditta subappaltatrice è subappalto quando detti prodotti/componenti, pur rientrando nella normale attività produttiva della ditta subappaltatrice e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente "ordinate" dalla Ditta contraente in funzione della realizzazione dell'attività commissionata con il contratto principale.

La Direttiva Permanente 2006-0067 contenente le "Linee guida per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici di forniture e di verifica antimafia nei contratti della DGAA" illustra i principali adempimenti a carico della Ditta contraente che intenda

avvalersi del subappalto, come, a titolo esemplificativo: richiedere l'autorizzazione al subappalto; depositare il contratto di subappalto entro 20 gg. dall'effettivo inizio delle relative prestazioni; trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai versamenti effettuati nei confronti del subappaltatore; rispettare il limite del 30% della quota parte subappaltabile.

2. SUBFORNITURA

Nulla di tutto ciò si verifica per la subfornitura, così come definita dall'articolo 1 della legge 18.06.1998 n. 192. Tale contratto, diversamente dal subappalto, non è un sub-contratto. Trattasi dell'ordinaria attività di approvvigionamento compiuta dalla Ditta contraente per acquisire sul mercato componenti di serie che *non rientrano nella sua normale attività produttiva* e che sono destinati ad essere utilizzati nell'ambito della esecuzione della commessa affidatagli.

Alla subfornitura di cui all'art. 1 della legge 18.06.1998 n. 192 non si applica il limite quantitativo giuridicamente previsto per il ricorso al subappalto del 30 % della quota parte subappaltabile.

Per la subfornitura necessita evidenziare che, come rilevato altresì dal Consiglio di Stato in un parere reso in merito ai prezzi dei materiali forniti dai subfornitori nei contratti a trattativa privata per l'acquisto di sistemi d'arma⁽¹⁾, al fine di definire il prezzo complessivo del contratto di fornitura stipulato nel contesto già eccezionale della procedura negoziata, la Ditta contraente non può negoziare - a livello dei subfornitori - i termini del proprio rapporto contrattuale, ciò specialmente per quanto concerne il fattore "prezzo", senza una cooperazione negoziale della DGAA che non può rimanere estranea a tale evento al punto da restare vincolata a prezzi che non trovano riscontro nella fattispecie contrattuale. Pertanto nell'ambito di una procedura negoziata, la Ditta contraente, al fine di fornire evidenza probatoria dei costi all'origine dei materiali impiegati nella commessa principale e consentire agli organi competenti della DGAA ogni dovuto controllo in ordine ai livelli di qualità della subfornitura stessa che potrebbero essere compromessi da eccessi nel ribasso dei prezzi, produrrà, a corredo dell'offerta, lo schema del contratto di subfornitura non ancora stipulato, ovvero, se già stipulato, copia conforme dello stesso.

3. COMPITI E RESPONSABILITA'

a. SUBAPPALTO

(1) DGAA 13^a Divisione

Per i contratti stipulati a livello centrale, la 13^a Divisione della DGAA, sulla base delle informazioni ricevute dalle Divisioni Tecniche, nella notifica di esecutorietà del contratto avrà cura di indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture oggetto della commessa che la ditta contraente ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare a terzi.

(2) Ditta contraente

La Ditta contraente dovrà effettuare espressa richiesta, nella fase di esecuzione dell'appalto, di autorizzazione al subappalto trasmettendo all'UTT competente in busta chiusa recante la dicitura "*documentazione per l'autorizzazione al subappalto*" la documentazione elencata in Annesso I, paragrafo 3.

(3) UTT competente

⁽¹⁾ Consiglio di Stato, sezione III, parere 692/94 del 21 giugno 1994.

L' U.T.T. competente alla ricezione della richiesta di autorizzazione al subappalto effettuerà le verifiche di cui in Annesso "I" e rilascerà autorizzazione alla Ditta contraente con apposita determinazione dirigenziale secondo lo schema dell'Allegato "C". Contestualmente l'UTT dovrà conservare i contratti di subappalto tra capocommessa e subcontraente allo scopo di costituire un riferimento per le successive analisi di costo/congruità. Sarà cura della DGAA successivamente creare una banca dati centralizzata.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere rilasciate dall'U.T.T. competente quando siano intervenute variazioni dei subappaltatori già autorizzati in corso di esecuzione contrattuale o quando si tratti di contratti con Quota Aperta. L'U.T.T. prima di autorizzare dovrà richiedere la documentazione di cui all'annesso I paragrafo 3 e verificare il rispetto del limite del 30% della quota parte subappaltata.

NOTA BENE

*Laddove il contratto sia gestito direttamente dalla Divisione Tecnica
dove leggi UTT sostituisci con Divisione Tecnica.*

b. **SUBFORNITURA**

(1) Ditta contraente

Nell'ambito di una procedura negoziata la ditta contraente, come documentazione probante i costi all'origine dei materiali impiegati, dovrà corredare l'offerta di schema del contratto di subfornitura non ancora stipulato, ovvero, se già stipulato, di copia conforme dello stesso, avente ad oggetto, l'acquisizione presso ditte subfornitrici (ditte appartenenti allo stesso gruppo industriale, ditte consociate, ditte collegate, altre ditte nazionali o estere, ecc.) dei materiali direttamente connessi con la realizzazione della commessa principale.

Simile procedura dovrà essere eseguita, nei confronti dell'esecutore contrattuale, qualora la subfornitura si concretizzi durante l'esecutività del contratto.

(2) Divisione Tecnica/U.T.T. competente

La Divisione tecnica/UTT competente dovrà conservare i contratti di subfornitura tra ditta capocommessa e ditta subfornitrice allo scopo di costituire un riferimento per le successive analisi di costo/congruità.

4. **CONCLUSIONI**

In considerazione dell'interesse che la materia trattata riveste per le attività di competenza della DGAA, gli Enti interessati dovranno prendere visione ed applicare, come linee guida, quanto dettagliato in detto documento in quanto derivante da norme dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. G.A. PERRONE COMPAGNI Ing. Giovanni

Elenco Allegati/Annessi:

Allegato "A": Elenco di distribuzione (agli Enti esterni alla DGAA la LI viene inviata solo per conoscenza).

Allegato "B": Indice delle LL.II. emesse dalla DGAA.

Allegato "C": Schema di lettera di autorizzazione al subappalto.

Annesso I: Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto/subfornitura.



MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Armamenti Aeronautici
Ufficio Tecnico Territoriale

A: DITTA XXX YYYY

Oggetto: Autorizzazione al subappalto ex art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Contratto n. *(inserire numero di repertorio del contratto principale)* del *(inserire data del contratto principale)* stipulato con *(inserire il nominativo della ditta contraente)* per la fornitura di *(inserire le forniture/servizi oggetto del contratto)* per l'importo di € *(inserire l'importo)* al netto dell'IVA al 20%.

Rif.to: Lettera prot. n. *(inserire protocollo della richiesta di autorizzazione al subappalto)* della Ditta *(inserire nominativo della Ditta contraente)*.

1. Premesso che con D.D. n. *(inserire numero decreto)* del *(inserire data)* registrato alla Ragioneria Centrale in data *(inserire data)* con n. *(inserire numero di ragioneria del decreto)*, conto impegni n. *(inserire numero impegno)*, clausola *(inserire clausola)* è stato approvato il contratto n. *(inserire numero di repertorio)* di Rep. stipulato in data *(inserire data)* tra *(inserire l'Ente/Ufficio stipulante)* e la Ditta *(inserire nominativo Ditta)* relativo a *(inserire le prestazioni/servizi oggetto del contratto)* per l'importo di € *(inserire l'importo)*;
con la lettera a riferimento codesta Ditta *(inserire nominativo della Ditta contraente)* ha chiesto di poter subappaltare alla Ditta *(inserire nominativo Ditta)*, con sede in *(inserire località)*, via *(inserire denominazione della via)* parte delle forniture/servizi oggetto del contratto principale e precisamente *(indicare le forniture/servizi che la Ditta contraente intende subappaltare)* per l'importo di € *(inserire importo)*, indicando quale data di inizio delle prestazioni subappaltate il *(inserire data)*.
2. Rilevato che:
 - codesta Ditta ha espresso già in sede di offerta l'intenzione di subappaltare parte delle forniture/servizi oggetto della commessa ed ha trasmesso, a corredo della richiesta di autorizzazione, la documentazione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 precitato, allegando altresì

scegliere fra le due seguenti opzioni

copia conforme del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;

oppure

lo schema del contratto di subappalto non ancora stipulato;

- la quota parte da subappaltare non supera la soglia del 30% dell'importo complessivo del contratto principale;

se si tratta di servizi/forniture dichiarati urgenti con apposita determinazione dirigenziale

- trattandosi di subcontratto relativo a servizi/forniture dichiarati urgenti con D.D. n. (*inserire il numero della determina*) del (*inserire la data della medesima*) questo Ufficio ha richiesto in data (*inserire data*) informazioni alla Prefettura della Provincia di (*inserire la provincia nella quale ha sede la ditta subappaltatrice*) ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (se si tratta di subcontratto il cui valore supera € 154.937,07);

se si tratta di servizi/forniture non dichiarati urgenti con apposita determinazione dirigenziale scegliere fra le due seguenti opzioni

- trattandosi di subcontratto il cui valore non supera € 154.937,07, in data (*inserire data*) è stato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. il certificato di iscrizione della Ditta subappaltatrice corredato della apposita dicitura antimafia;

oppure

- trattandosi di subcontratto il cui valore supera € 154.937,07, in data (*inserire data*) è stata rilasciata dalla competente Prefettura l'informativa antimafia ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

3. Ciò premesso, visti:

- i R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- l'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni

SI AUTORIZZA

la ditta (*inserire il nominativo della Ditta contraente*) con sede in (*inserire località*) appaltatrice dei servizi/forniture citati in premessa, a subappaltare alla ditta (*inserire nominativo ditta*) con sede in (*inserire località*) le seguenti attività (*descrivere le forniture/servizi subappaltati*) per un importo netto di € (*inserire importo*) oltre IVA al 20%.

Per effetto, si dispone che:

- a. è fatto obbligo alla Ditta (*inserire nominativo della Ditta contraente*) di trasmettere, a questo U.T.T. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti alla Ditta subappaltatrice, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

se l'autorizzazione al subappalto è rilasciata sulla base dello
schema di contratto

- b. è fatto obbligo alla ditta (*inserire nominativo della Ditta contraente*) di provvedere al deposito presso questo Ente di copia conforme del contratto di subappalto per il quale la presente autorizzazione è concessa, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il subappalto stesso;
- c. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora, successivamente all'autorizzazione al subappalto, dovessero risultare dichiarazioni rese non rispondenti al vero ovvero non conformi alle risultanze delle certificazioni acquisite d'ufficio, il provvedimento di autorizzazione al subappalto sarà revocato.

(Località) (Data),

Il Direttore dell'U.T.T.
Col. G.A.r.n. _____

e, per estensione di copia : (Ufficio – Sezione)

SEDE

LINEE GUIDA

1. COMPITI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DELLA DGAA

L' Ente/Ufficio preposto della DGAA è tenuto ad indicare nel bando di gara, o, in caso di affidamento con procedura negoziata, nella richiesta di offerta alla Ditta, i beni/servizi oggetto di acquisizione con il relativo importo. Tale previsione è finalizzata a consentire l'adempimento da parte dell'offerente dell'onere di indicazione delle parti dei servizi e forniture che intenda subappaltare a terzi previsto al successivo paragrafo 2, lettera a.

In ogni caso, per i servizi e forniture la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% rapportata all'importo complessivo della commessa.

Per i contratti stipulati a livello centrale, la 13^a Divisione della DGAA, sulla base delle informazioni ricevute dalle Divisioni Tecniche, nella notifica di esecutorietà del contratto, avrà cura di indicare all'U.T.T. competente per territorio, oltre al nominativo della Ditta contraente, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture oggetto della commessa che essa ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare a terzi.

Le predette informazioni consentiranno all' U.T.T. di rilasciare, in presenza delle prescritte condizioni di legge, l' autorizzazione al subappalto qualora la Ditta ne faccia espressa richiesta nella fase di esecuzione dell'appalto.

La mancanza, in sede di offerta, della dichiarazione di affidare in subappalto parte della commessa non costituisce causa di esclusione dalla gara o dall'affidamento del contratto (tramite procedura negoziata) ma semplicemente preclude alla Ditta contraente la possibilità, in fase di esecuzione dell'appalto, di giovare successivamente del subaffidamento.

2. CONDIZIONI PER L' AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO

Per l'affidamento in subappalto è condizione necessaria che:

- a. la Ditta, all'atto della presentazione dell'offerta, abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- b. la Ditta contraente provveda al deposito di copia conforme del contratto di subappalto presso l'UTT competente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta subappaltatrice;
- c. la Ditta contraente, al momento del deposito del contratto di subappalto, trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte della Ditta subappaltatrice dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione della Ditta subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice precitato;

- d. non sussistano, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.⁽¹⁾

3. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

La **Ditta contraente** per procedere a qualunque subappalto deve trasmettere all' U.T.T. competente in busta chiusa recante la dicitura "*documenti per l'autorizzazione al subappalto*" la seguente documentazione:

- a. Richiesta di autorizzazione al subappalto con contestuale comunicazione dei nominativi delle imprese subaffidatarie, delle parti di servizi/forniture oggetto di subappalto e dei relativi importi;
- b. Dichiarazione, resa ex art. 47 DPR 445/2000, della Ditta contraente attestante il possesso da parte della Ditta subappaltatrice dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici necessari in relazione alla prestazione subappaltata;
- c. Dichiarazione, resa ex art. 47 DPR 445/2000, della Ditta subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici elencati nell'appendice a al presente annesso;
- d. Schema del contratto di subappalto non ancora stipulato;

questa procedura che viene in via ordinaria seguita non esclude – in mancanza di divieto normativo in proposito – che possa essere depositato, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, non lo schema, ma il contratto di subappalto stipulato⁽²⁾; in questo caso il contratto di subappalto non deve essere definitivo, altrimenti la Ditta contraente incorre nel reato di cui all'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 che punisce la fattispecie di "subappalto non autorizzato"; per evitare ciò nel contratto di subappalto potrebbe essere introdotta una clausola che subordina l'efficacia del contratto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione Appaltante;⁽³⁾

⁽¹⁾ Si tratta del divieto di ottenere licenze, autorizzazioni di polizia e commercio, finanziamenti o abilitazioni allo svolgimento di attività imprenditoriali, di concludere contratti di appalto di fornitura di beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti ecc. conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione definitiva per reati di mafia.

⁽²⁾ Determinazione n. 20/2000 del 5 Aprile 2000 "**Deposito del contratto di subappalto**" dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

⁽³⁾ Essa potrebbe essere del seguente tenore: "L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione al subappalto da parte della Amministrazione Appaltante anche ai fini dell'articolo 21 della legge 13.09.1982 n. 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per la Ditta subappaltatrice di eseguire le prestazioni oggetto del subappalto fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della Ditta Capocommessa e senza che la Ditta subappaltatrice possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

- e. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta subappaltatrice corredato della apposita dicitura antimafia;
- f. Modello GAP SUBAPPALTATORI con riferimento ad ogni Ditta subappaltatrice, a prescindere dall'importo del subappalto, in tutti i casi in cui sia stato presentato il modello GAP per la stipula del contratto principale (essendo quest'ultimo di importo superiore a € 51.645,69);
- g. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, del subappaltatore di cui all'articolo 38, 3 comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- h. Dichiarazione, resa ex art. 47 DPR 445/2000, della Ditta capocommessa, attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile con la Ditta titolare del subappalto. (Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese);

NOTA BENE

La norma non connette alcuna conseguenza alla dichiarazione circa la sussistenza di forme di controllo o collegamento, limitandosi a prevedere l'obbligo di manifestazione del rapporto intersocietario. La disposizione, è improntata più che altro ad una esigenza di trasparenza societaria, senza immediati riflessi sul versante pubblicistico. Essa non vieta tale controllo o collegamento, però deve essere dichiarato.

- i. Dichiarazione resa dalla Ditta contraente attestante il rispetto di quanto previsto all'art. 118, comma 4, del D.L.gs. 163/2006 in relazione alle attività affidate in subappalto (la Ditta contraente deve praticare, per le forniture e i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione o dal contratto stipulato mediante procedura negoziata con ribasso non superiore al venti per cento).

L'U.T.T. competente a ricevere l'istanza di autorizzazione al subappalto:

rilascia l'autorizzazione alla Ditta Contraente con apposita determinazione dirigenziale da redigersi in conformità allo schema dell' allegato "C" entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Si richiama l'attenzione degli Enti/Uffici interessati sul fatto che trascorso il termine di legge per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto senza che si sia provveduto, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza apposito provvedimento.

La Ditta subappaltatrice è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto".

Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante sono ridotti della metà.

L'U.T.T, per autorizzare:

1. accerta la ricorrenza di tutte le predette condizioni;
2. accerta che la quota parte subappaltata non superi la soglia del 30% dell' importo complessivo del contratto principale;
3. accerta che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/65;
4. per subappalti di importo superiore ad € 154.937,07, acquisisce la documentazione antimafia afferente alle Ditte subappaltatrici, a fronte del relativo elenco fornito dalla Ditta capocommessa, richiedendo una comunicazione scritta al Prefetto della Provincia nella quale hanno sede le ditte sottoposte a verifica. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'oggetto e del valore del subappalto ed essere corredata esclusivamente dal certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.

Se l'autorizzazione al subappalto è stata rilasciata sulla base dello schema di contratto la relativa determinazione dirigenziale deve contenere l'invito rivolto alla Ditta Contraente a depositare presso l'U.T.T. autorizzante copia conforme del contratto di subappalto una volta stipulato ed il divieto a consentire l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni da parte del subappaltatore dal momento del rilascio dell'autorizzazione fino al 20° giorno successivo a quello del deposito presso l'U.T.T. di copia conforme del contratto di subappalto stipulato.

NOTA BENE

Tale termine è inteso ad assegnare all'Amministrazione Appaltante un ulteriore spatium deliberandi per la verifica del contratto stipulato ed accertare la sua conformità allo schema di contratto allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto e sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione.

4. ADEMPIMENTI DOPO L'INIZIO DEL SUBAPPALTO

L' art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede la possibilità che il corrispettivo dovuto al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite in esecuzione del subappalto sia corrisposto dalla Ditta contraente oppure direttamente dalla DGAA.

- a. Nel primo caso è fatto obbligo alla Ditta contraente di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della stessa dalla DGAA, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

NOTA BENE

Qualora la Ditta contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la DGAA sospenderà il successivo pagamento a favore della ditta medesima.

- b. Nel caso di pagamento diretto da parte della DGAA delle prestazioni subappaltate, la Ditta contraente comunicherà all'U.T.T. competente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore in esecuzione del contratto di subappalto con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Appendice a
all' ANNESSO I

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

| | OK | KO | N/A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1965 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (art. 38, comma 1, lett. b del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei riguardi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c del Codice dei Contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, comma 1, lett. g del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. h del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, comma 1, lett. i del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. che non presentino la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l del Codice dei contratti); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. nei cui confronti è stata applicata la sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lett. m del Codice dei contratti). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |